

RoHS: Direttiva RoHS (Direttiva 2011/65/UE), spiegato

La direttiva RoHS limita dieci sostanze, tra cui piombo, mercurio, cadmio e ftalati, nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dell’UE; i fabbricanti dimostrano la conformità con documentazione tecnica, dichiarazione di conformità UE e marcatura CE. Si applica dal 3 gennaio 2013; dal 13 agosto 2027 l’ECHA valuta le esenzioni.

Rivisto il 5 ottobre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Direttiva 2011/65/UE	Tipo di atto	Directive
In vigore	21 luglio 2011	Si applica dal	3 gennaio 2013
Modificato da	Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, Direttiva (UE) 2017/2102, Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione, Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione, Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione, Direttiva (UE) 2025/2456	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno applicare le leggi nazionali di recepimento della direttiva con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che dal 16 luglio 2021 sostituisce il capo sulla vigilanza del mercato del regolamento (CE) n. 765/2008 citato dalla direttiva; in Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e l'immissione sul mercato di apparecchiature non conformi è vietata.
CELEX	32011L0065		

Date principali

8 giugno 2011	Direttiva 2011/65/UE adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio come rifusione della direttiva 2002/95/CE	titolo e formula di firma dopo l'art. 28
21 luglio 2011	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 174 del 1° luglio 2011	art. 27
2 gennaio 2013	Termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri e per la notifica alla Commissione delle norme sulle sanzioni	art. 23 e art. 25, par. 1
3 gennaio 2013	Abrogazione della direttiva 2002/95/CE e dei relativi atti modificativi; la direttiva rifiuta si applica tramite il diritto nazionale	art. 26
22 luglio 2014	Le restrizioni sulle sostanze si applicano ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a partire da questa data	art. 4, par. 3
24 giugno 2015	Entrata in vigore della direttiva delegata (UE) 2015/863: i quattro ftalati DEHP, BBP, DBP e DIBP sono aggiunti all'allegato II con un limite dello 0,1 %, con applicazione dal 22 luglio 2019	art. 1, art. 2 e art. 3
22 luglio 2016	Le restrizioni sulle sostanze si applicano ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a partire da questa data	art. 4, par. 3
22 luglio 2017	Le restrizioni sulle sostanze si applicano agli strumenti industriali di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a partire da questa data	art. 4, par. 3
11 dicembre 2017	Entrata in vigore della direttiva (UE) 2017/2102:	art. 1, art. 2 e art. 3

esclusi gli organi a canne e le macchine mobili non stradali con sistema di trazione, aggiunte le norme sul mercato secondario e sui pezzi di ricambio per la categoria 11; recepimento entro il 12 giugno 2019

22 luglio 2019	Ambito di applicazione aperto: le restrizioni si applicano a tutte le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche che erano escluse dalla direttiva 2002/95/CE (categoria 11); la restrizione sugli ftalati si applica alle categorie da 1 a 7, 10 e 11	art. 4, par. 3 e allegato II
-----------------------	--	------------------------------

22 luglio 2021	La restrizione sugli ftalati si applica ai dispositivi medici, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e agli strumenti di monitoraggio e controllo, compresi quelli industriali	allegato II
-----------------------	---	-------------

1 gennaio 2026	Entrata in vigore della direttiva (UE) 2025/2456: dal 13 agosto 2027 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche tratta le domande di esenzione e prepara i fascicoli di restrizione	art. 1, art. 2 e art. 3
-----------------------	---	-------------------------

1 luglio 2026	Si applicano le direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364: esenzioni dell'allegato III rinnovate e ristrette per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (7(a)), il piombo nei componenti di vetro e ceramica (7(c)) e il piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame (da 6(a) a 6(c))	art. 2; art. 2; art. 2
----------------------	---	------------------------

11 dicembre 2026	Scadenza dell'esenzione generale 6(a) per il piombo nell'acciaio per lavorazioni	allegato, punti 6(a) e 6(b)-I
-------------------------	--	-------------------------------

meccaniche e nell'acciaio
zincato, e dell'esenzione
6(b)-I per il piombo
nell'alluminio riciclato per le
categorie da 1 a 7 e 10

11 giugno 2027	Scadenza dell'esenzione generale 6(b) per il piombo come elemento di lega nell'alluminio fino allo 0,4 % in peso e dell'esenzione 6(b)-II per le categorie da 1 a 7 e 10	allegato, punti 6(b) e 6(b)-II
30 giugno 2027	Scadenza delle esenzioni 6(a)-I e 6(a)-II per il piombo nell'acciaio per lavorazioni meccaniche e nell'acciaio zincato a caldo, 6(b)-I e 6(b)-II per l'alluminio nelle categorie 9 industriale e 11, 6(b)-III per il piombo nelle leghe di alluminio per fusione, 6(c) per le leghe di rame con un tenore di piombo fino al 4 %, 7(a) per il piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione e 7(c)-I per il piombo nei componenti di vetro o ceramica	allegato; allegato, punto 7(a); allegato, punto 7(c)-I
13 agosto 2027	Si applica la direttiva (UE) 2025/2456: le domande di esenzione vanno all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, i cui comitati formulano pareri entro 12 mesi, la Commissione decide entro 9 mesi dai pareri e l'allegato II è riesaminato almeno ogni quattro anni sulla base dei fascicoli di restrizione	art. 1 e art. 2
31 dicembre 2027	Scadenza delle esenzioni ristrette per le saldature da 7(a)-I a 7(a)-VII e delle esenzioni per vetro e ceramica 7(c)-II, 7(c)-V e 7(c)-VI	allegato, punti da 7(a)-I a 7(a)-VII; allegato, punti 7(c)-II, 7(c)-V e 7(c)-VI
22 luglio 2029	Fine della deroga per i pezzi di ricambio riutilizzati	art. 4, par. 5, lett. e)

recuperati da
apparecchiature della
categoria 11 immesse sul
mercato prima del 22 luglio
2019 e usati in
apparecchiature immesse
sul mercato prima di questa
data

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare le apparecchiature in modo che esse, compresi i cavi e i pezzi di ricambio, non contengano più dello 0,1 % in peso di piombo, mercurio, cromo esavalente, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP o DIBP e non più dello 0,01 % di cadmio in un qualsiasi materiale omogeneo, a meno che un'esenzione dell'allegato III o IV non copra l'applicazione. art. 4, par. 1, art. 4, par. 2, art. 4, par. 6, art. 7, lett. a) e allegato II
- Redigere la documentazione tecnica ed eseguire la procedura di controllo interno della produzione del modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE, o farla eseguire; se un altro atto dell'Unione richiede una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell'ambito di tale procedura con un'unica documentazione tecnica.
art. 7, lett. b), art. 7, lett. c) e art. 13, par. 2
- Redigere la documentazione tecnica; se un altro atto dell'Unione richiede una valutazione della conformità almeno altrettanto rigorosa, la conformità alla RoHS può essere dimostrata nell'ambito di un'unica documentazione tecnica. art. 7, lett. b) e art. 13, par. 2
- Eseguire, o far eseguire, la procedura di controllo interno della produzione del modulo A dell'allegato II della decisione n. 768/2008/CE. art. 7, lett. b)
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato VI, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro, e apporre la marcatura CE sull'apparecchiatura finita o sulla sua targhetta, oppure sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando l'apparecchiatura non lo consente, prima di immetterla sul mercato. art. 7, lett. c), art. 13 e art. 15
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo l'allegato VI, tradotta nelle lingue richieste dallo Stato membro. art. 7, lett. c) e art. 13
- Apporre la marcatura CE sull'apparecchiatura finita o sulla sua targhetta, oppure sull'imballaggio e sui documenti di accompagnamento quando l'apparecchiatura non lo consente, prima di immetterla sul mercato. art. 7, lett. c) e art. 15
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura e mantenere la produzione in serie conforme, tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche di riferimento.
art. 7, lett. d) e art. 7, lett. e)
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura. art. 7, lett. d)
- Mantenere procedure che garantiscano la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche di progettazione, delle caratteristiche e delle norme o specifiche di riferimento. art. 7, lett. e)
- Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami di prodotto e tenerne informati i distributori. art. 7, lett. f)
- Contrassegnare l'apparecchiatura con un numero di tipo, di lotto o di serie o con un altro elemento di identificazione, nonché con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo di contatto; se le dimensioni o la natura non lo consentono, riportarli sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento; prevalgono le norme di marcatura più rigorose di altri atti dell'Unione. art. 7, lett. g) e art. 7, lett. h)
- Fare riferimento alle norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale per prove, misurazioni e valutazioni al fine di ottenere una presunzione di conformità, e monitorare le date di scadenza delle esenzioni degli allegati III e IV che si utilizzano; presentare domanda di rinnovo almeno 18 mesi prima della scadenza e, dal 13 agosto 2027, all'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
art. 5, par. 5, art. 16, par. 2 e allegato V; art. 1 e art. 2

- Monitorare le date di scadenza delle esenzioni degli allegati III e IV che si utilizzano e presentare domanda di rinnovo almeno 18 mesi prima della scadenza, dal 13 agosto 2027 all'Agenzia europea per le sostanze chimiche. art. 5, par. 5 e allegato V; art. 1 e art. 2
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un'apparecchiatura immessa sul mercato non sia conforme, adottare immediatamente le misure necessarie per renderla conforme, ritirarla o richiamarla, e informarne le autorità competenti degli Stati membri in cui è stata messa a disposizione, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure correttive adottate. art. 7, lett. i)
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l'autorità comprende, cooperare alle azioni di conformità ed essere in grado di identificare i propri fornitori e clienti per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura. art. 7, lett. j) e art. 12
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l'autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l'apparecchiatura. art. 7, lett. j)
- Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all'impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura. art. 12

Mandatario

- Agire in base a un mandato scritto che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità di vigilanza per 10 anni, di fornire informazioni e documentazione sulla conformità su richiesta motivata e di cooperare con le autorità alle azioni di conformità. art. 8, lett. b)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare secondo l'articolo 4 né quello di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. art. 8, lett. a)
- Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito al mandatario e ai quali esso ha fornito, per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura; si può inoltre presentare domanda di esenzione per conto del fabbricante. art. 12 e allegato V

Importatore

- Immettere sul mercato solo apparecchiature conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità, redatto la documentazione tecnica, apposto la marcatura CE, fornito i documenti richiesti e applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere le apparecchiature non conformi e informarne il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.
art. 9, lett. a), art. 9, lett. b) e art. 9, lett. c)
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un indirizzo di contatto sull'apparecchiatura oppure, se ciò non è possibile, sul suo imballaggio o in un documento di accompagnamento; prevalgono le norme di marcatura più rigorose di altri atti dell'Unione.
art. 9, lett. d)
- Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami e tenerne informati i distributori.
art. 9, lett. e)
- Se un'apparecchiatura immessa sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarla o richiamarla e informarne le autorità competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate. art. 9, lett. f)
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta; fornire informazioni sulla conformità su richiesta motivata in una lingua che l'autorità comprende, cooperare alle azioni di conformità e identificare fornitori e clienti per 10 anni. art. 9, lett. g), art. 9, lett. h) e art. 12
- Conservare una copia della dichiarazione di conformità UE per 10 anni dopo l'immissione sul mercato e assicurarsi che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta. art. 9, lett. g)
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l'autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l'apparecchiatura.
art. 9, lett. h)
- Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all'impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura. art. 12
- Se si immette sul mercato un'apparecchiatura con il proprio nome o marchio, o la si modifica in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante di cui all'articolo 7. art. 11

Distributore (grossista o dettagliante)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un'apparecchiatura, verificare che rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti richiesti in una lingua comprensibile ai consumatori e agli utilizzatori finali dello Stato membro e che il fabbricante e l'importatore abbiano applicato le indicazioni di identificazione e di indirizzo; trattenere le apparecchiature non conformi e informarne il fabbricante o l'importatore e le autorità. art. 10, lett. a) e art. 10, lett. b)
- Se un'apparecchiatura messa a disposizione non è conforme, accertarsi che siano adottate le misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla e informarne immediatamente le autorità competenti degli Stati membri interessati. art. 10, lett. c)
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle azioni di conformità e identificare fornitori e clienti per 10 anni. art. 10, lett. d) e art. 12
- Su richiesta motivata, fornire tutte le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità in una lingua che l'autorità comprende e cooperare alle azioni volte a rendere conforme l'apparecchiatura. art. 10, lett. d)
- Essere in grado di identificare gli operatori economici che hanno fornito all'impresa e ai quali essa ha fornito, per 10 anni dopo l'immissione sul mercato dell'apparecchiatura. art. 12
- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica un'apparecchiatura in modo da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. art. 11

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali di recepimento; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e dovevano essere notificate alla Commissione entro il 2 gennaio 2013. Gli Stati membri devono inoltre prevedere sanzioni per l'uso improprio della marcatura CE, che possono comprendere sanzioni penali per le violazioni gravi e devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione. La vigilanza del mercato segue il regolamento (UE) 2019/1020, che ha sostituito gli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 citati dall'articolo 18 della direttiva, compresi i controlli sulle apparecchiature che entrano nel mercato dell'Unione; fabbricanti, importatori e distributori devono rendere conformi le apparecchiature non conformi, ritirarle o richiamarle e informarne le autorità. In Italia la direttiva è recepita dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, e l'immissione sul mercato o la vendita di apparecchiature non conformi è vietata. art. 23, art. 15, par. 3, art. 18, art. 7, lett. i), art. 9, lett. f) e art. 10, lett. c)

Lista di controllo

1. Verificare che il prodotto sia un'apparecchiatura elettrica ed elettronica ai sensi dell'articolo 3, punto 1, assegnargli la categoria dell'allegato I e controllare che non si applichi alcuna esclusione dell'articolo 2, paragrafo 4.
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun prodotto, tenendo presente che vendere con il proprio marchio o modificare l'apparecchiatura rende fabbricante (articolo 11).
3. Scomporre il prodotto in materiali omogenei e raccogliere dichiarazioni dei fornitori o dati di prova per le dieci sostanze dell'allegato II rispetto ai limiti dello 0,1 % e dello 0,01 %, compresi cavi e pezzi di ricambio (articoli 3, punto 20, e 4).
4. Associare ogni impiego di una sostanza soggetta a restrizione a un'esenzione valida dell'allegato III o IV, registrarne la data di scadenza e pianificare la sostituzione o una domanda di rinnovo 18 mesi prima della scadenza (articoli 4, paragrafo 6, e 5).
5. Tenere conto delle scadenze 2026 e 2027 delle esenzioni per il piombo nelle leghe di acciaio, alluminio e rame, nelle saldature ad alta temperatura di fusione e nei componenti di vetro o ceramica, e dell'applicazione dal 1° luglio 2026 delle voci ristrette (direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364).
6. Eseguire il controllo interno della produzione secondo il modulo A e compilare la documentazione tecnica, oppure integrare la RoHS in una valutazione altrettanto rigorosa prevista da un altro atto dell'Unione con un'unica documentazione (articoli 7, lettere b) e c), e 13, paragrafo 2).
7. Redigere la dichiarazione di conformità UE dell'allegato VI, apporre la marcatura CE sull'apparecchiatura finita e conservare entrambe per 10 anni (articoli 7, lettera d), 13 e 15).
8. Riportare il numero di tipo o di serie e il nome e l'indirizzo del fabbricante e dell'importatore sull'apparecchiatura o sul suo imballaggio (articoli 7, lettere g) e h), e 9, lettera d)).
9. Tenere un registro delle apparecchiature non conformi e dei richiami, informare i distributori e predisporre le procedure di azione correttiva, di notifica e di rintracciabilità decennale (articoli 7, lettere f) e i), 9, lettere e) ed f), 10, lettera c), e 12).
10. Seguire il trasferimento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, dal 13 agosto 2027, delle attività su esenzioni e restrizioni e il riesame quadriennale dell'allegato II (direttiva (UE) 2025/2456).

Fonti

1. Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02011L0065-20260701>
2. Direttiva 2011/65/UE come pubblicata nella GU L 174 del 1° luglio 2011 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32011L0065>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32011L0065 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32011L0065>
4. Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione che aggiunge quattro ftalati all'allegato II (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015L0863>
5. Direttiva (UE) 2017/2102 che modifica la direttiva 2011/65/UE in materia di ambito di applicazione, pezzi di ricambio e periodi di esenzione (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2102>
6. Direttiva delegata (UE) 2025/1802 della Commissione sul piombo nelle saldature ad alta temperatura di fusione (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L1802>
7. Direttiva delegata (UE) 2025/2363 della Commissione sul piombo nei componenti di vetro o ceramica (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2363>
8. Direttiva delegata (UE) 2025/2364 della Commissione sul piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio e nel rame (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2364>
9. Direttiva (UE) 2025/2456 che riassegna i compiti scientifici e tecnici all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L2456>
10. Regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32008R0765>
11. Direttiva RoHS (Commissione europea, DG Ambiente) — https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/rohs-directive_en
12. Faktaark: Elektrisk og elektronisk udstyr, RoHS-bekendtgørelsen (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/sikker-kemi/kemikalier/regler-og-handlingsplaner/faktaark-om-kemikalierereglerne/faktaark-elektrisk-og-elektronisk-udstyr-rohs-bekendtgørelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/rohs/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.